

Criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

- 1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli C1 "*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*" ovvero con i moduli C2 "*Ricognizione dei danni subiti*" o equivalente documentazione acquisita con moduli on line.
- 1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, provvede d'intesa con la Regione o Provincia autonoma all'individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: *Organismo Istruttore*), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'Organismo Istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
- 1.3. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, definisce, entro i successivi 25 giorni, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nelle citate delibere, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
- 1.4. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile provvede all'approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 60 giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite.
- 1.5. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 50 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4.. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel



presente documento. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Nei casi in cui le Regioni e Province autonome abbiano già corrisposto contributi, a titolo di anticipazione, i presenti criteri direttivi concorrono ad integrare, per gli interventi relativi alle ulteriori misure di ristoro, i provvedimenti regionali già adottati. In tali casi sono fatte salve le istanze di contributo già presentate dalle imprese, ferma restando la necessità di acquisire integrazioni, e non trovano applicazione i termini procedurali incompatibili con i citati procedimenti di anticipo dei contributi, con particolare riferimento ai termini previsti dai punti da 1.2 a 1.5 del presente atto, fermo restando quanto stabilito dal punto 1.6

- 1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario **SRC1/SRC2**
- 1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applicano i Regolamenti (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, n. 2472/2022 e n. 2473/2022 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023 contemplati rispettivamente negli articoli 50, 37 e 49 di tali Regolamenti. Per gli eventi calamitosi non contemplati nei predetti articoli si applica la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, tra cui i Regolamenti (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
- 1.8. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

- 2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
 - a) 1. alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione o Provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
 2. alla delocalizzazione di immobili non distrutti, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione



della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

3. alla delocalizzazione di immobili non distrutti ma dichiarate inagibili con provvedimento della pubblica autorità, facenti parte o meno di una unità strutturale o di un aggregato strutturale, qualora il ripristino in sito sia vietato dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area. In caso di revoca del provvedimento di sgombero e del divieto di ripristinare in sito, la differenza tra il contributo percepito per l'acquisto di altro immobile e l'effettiva spesa di ripristino/importo di vendita dovrà essere restituita;

- b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
- c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
- g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;
- h) al ripristino dei danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora funzionale all'accesso o alla fruibilità o ad evitarne la delocalizzazione;
- i) al ripristino dei danni alle pertinenze che non si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica o, ancorché strutturalmente distinte, siano, comunque, funzionali all'esercizio dell'attività.

2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità, come meglio specificato al paragrafo 3.6.

2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

- a. la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione



di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

- b) oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

2.4. L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto escluse le istanze presentate da una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera a):

- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 o C2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali;

3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale, serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.



3.3. Per le domande di contributo riguardanti:

- a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile e relative pertinenze di cui al precedente punto 2.1.i, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
- b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;
- c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
- d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.
- e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo è concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all'80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
- f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
- g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.

3.4. Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00, per tutte le tipologie di contributo, per la sede legale e per ciascuna sede operativa, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato di cui al punto 1.7.

3.5. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) connesse con i danni di cui al punto 2.1, con l'esclusione delle lettere d), e), e g), la relativa spesa, comprensiva della cassa previdenziale, è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali sopra indicati.

3.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la



percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso.

4. Esclusioni

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
- c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.
- h) alle società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o iscrizione alla camera di commercio per i quali si applica l'apposita procedura per la determinazione dei contributi ai soggetti privati di cui all'allegato B alla presente ordinanza.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sarà approvata dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile con le modalità stabilite dal punto 1.3.

5.2. Per i danni di cui al paragrafo 2, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della attività.



- 5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 o C2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo qualora titolare di attività economica nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o C2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
- 5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9 da redigersi utilizzando la modulistica che sarà approvata dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile, integrando e specificando, con le modalità stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
- 5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
- 5.6. La domanda dovrà essere presentata con le modalità che saranno stabilite dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4.
- 5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
- 5.8. L'Organismo Istruttore provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

- 6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti le seguenti condizioni:
- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;



- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.
- 6.2.** Le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
- 6.3.** Le condizioni di cui al punto 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

7. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

- 7.2.** Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile.
- 7.3.** In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

- 8.1.** In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali), per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato ai sensi del precedente punto 3. Il suddetto contributo concedibile è inoltre:
- integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato;
 - decurtato dell'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'art.25 c.2, lett.c del D.Lgs. 1/2018.
- 8.2** Il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante



l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato o dal Soggetto responsabile.

- 8.3** La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
- 8.4** Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.
- 8.5** In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sarà approvato dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi di impianti immobili, lett. 2.1.f);
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria e inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - b.2) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, la pertinenza, l'area e fondo esterno sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzo della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
 - b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere d), e), f) e g), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dal Commissario delegato



o dal Soggetto responsabile finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

9.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:

- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso

10. Relazione tecnica del Comune per le aziende da delocalizzare

10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui al punto 2.1.a), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

11. Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

11.1 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

11.2 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

11.3 Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

12. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

12.1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 12.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il



rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli che dovranno comunque essere svolti prima di procedere all'erogazione del contributo, ovvero, nei casi di cui al punto 1.5, prima della rendicontazione, se fissata entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

13. Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione.

- 13.1** Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, entro il termine perentorio che sarà stabilito all'atto di concessione del contributo, ove non già realizzati, a pena di decadenza dal contributo, salvo il rilascio di proroghe su richiesta motivata.
- 13.2** Entro e non oltre i successivi 60 giorni dal termine perentorio di cui al precedente punto 13.1, i beneficiari dovranno presentare all'Organismo Istruttore la documentazione valida ai fini fiscali debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica, qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia.
- 13.3** Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze della attività economica (es.: ditta edile), che sia proprietaria del bene danneggiato o richiedente il contributo, anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento come indicato nel precedente punto 13.2.
- 13. 4** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
- 13.5** I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo ed a consentire l'accesso al personale incaricato dallo stesso in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

